



I.I.S. CAVAZZI



LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE «A. Sorbelli» • ISTITUTO TECNICO E PROFESSIONALE «G. A. Cavazzi»  
via Matteotti 2/4 - 41026 Pavullo nel Frignano (Modena) • tel 0536-20366/20257 • fax 0536-21164  
email <cavazzi@cimone.it> <mois004004@pec.istruzione.it> • web <www.cavazzisorbelli.it> • c.f. 83000140364  
sede associata «A. Barbieri» via Tamburò 53 - 41027 Pievepelago (Modena) • tel 0536-790084 • fax 0536-72180

Alle studentesse e agli studenti  
Alle Famiglie  
Al Personale scolastico  
Sito Web istituzionale  
Albo

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la normativa vigente relativa alle misure di prevenzione della pandemia da Covid-19 ed in particolare il protocollo d'intesa del Ministero d'Istruzione per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 14 agosto 2021;

PREMESSO e SOTTOLINEANDO il Covid-19 rappresenta attualmente un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria;

SI EVIDENZIA che l'Istituto di Istruzione Superiore "Cavazzi" è tenuto a dare attuazione alle norme su citate e in particolare alle indicazioni fornite dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico) e alle linee guida specifiche per il settore scolastico secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità e alle esigenze dell'Istituto, anche attraverso la collaborazione e specifici accordi con gli Enti Locali per l'organizzazione delle attività e l'ottimizzazione delle risorse disponibili, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti.

SI COMUNICANO le seguenti ulteriori misure di prevenzione e protezione da rischio biologico (Covid-19), redatte in conformità alle indicazioni e prescrizioni vigenti, in vigore dal 1/09/2021.

Oggetto: Prime indicazioni sulle misure di emergenza Covid-19 per la tutela della salute del personale scolastico e degli studenti e disposizioni sull'organizzazione scolastica – avvio anno scolastico 2021-22

### 1. Soggetti responsabili e informazione.

Il Dirigente scolastico rende note con la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Istituto e l'apposizione di apposita cartellonistica nelle sedi dell'Istituto le misure di prevenzione e protezione che il personale della scuola secondo le proprie mansioni e competenze deve attuare. Il Dirigente Scolastico e tutto il personale della scuola contribuiscono a diffondere l'informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, vigilando sul rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate e segnala eventuali infrazioni. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di comunicare al Dirigente Scolastico o ai suoi delegati, al Servizio di

prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile, o in genere a chi è appositamente designato, qualsiasi problematica che rende non applicabile le indicazioni di prevenzione e protezione sulla sicurezza.

## **2. Regole generali.**

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, famiglie) e a tutti i soggetti esterni che accedano e permangono alle sedi dell'Istituto e alle sue pertinenze è **fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a Istituto, di:**

- a) **Indossare la mascherina chirurgica quale dispositivo di protezione delle vie respiratorie** (ad eccezione dei soggetti esentati dalla normativa o su apposita certificazione);
- b) **Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;**
- c) **Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante**, o acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità) e, in particolare, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune.

**L'accesso agli edifici scolastici** e alle loro pertinenze è **tassativamente vietato in presenza di febbre (oltre 37.5°C)** o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario di propria iniziativa consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

## **3. Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione covid-19.**

Di seguito gli art. 7/11 del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione covid-19 (che si allega) che riguardano le disposizioni sull'organizzazione didattica per l'avvio dell'anno scolastico 2021/22:

### **Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche**

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono la sede Centrale di Pavullo e la sede Associata di Pievepelago. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica su determina del Dirigente scolastico.

Ciascuna delle due sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. A ciascun settore degli edifici delle due sedi sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina, in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante; negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all'insegnante; ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore; esclusivamente

durante gli intervalli, ai distributori automatici di alimenti se non presenti all'interno del proprio settore.

5. La pausa didattica si svolgerà all'interno della propria classe. Le studentesse e gli studenti durante l'intervallo restano in aula al loro posto, indossando la mascherina, cercando di mantenere il distanziamento fisico. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere. A mesi alterni la pausa didattica si effettuerà o prima delle ore 11.00 o dopo le ore 11.00 affinché sia responsabile un unico docente.

#### **Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni**

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito non prima delle ore 7:45. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito sostare ed attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo le 7:45 raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni;

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco mantenendo sempre la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, ovvero alle ore 7:55.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata in base ad una numerazione delle classi presenti nel corridoio, entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico.

6. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.

#### **Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche**

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

3. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la smart TV e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi posteriori. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.

4. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti non possono togliere la mascherina e devono permanere al proprio posto. Solo nel caso in cui tutti i componenti della classe siano stati vaccinati (ciclo completo di vaccinazione) è possibile togliere la mascherina. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti.

5. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.

6. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

#### **Art. 10 - Accesso ai servizi igienici**

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Si possono utilizzare solamente i servizi presenti nel corridoio dove è ubicata la classe. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito, uno alla volta, sia durante l'intervallo che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

#### **Art. 11 - Accesso ai distributori automatici di alimenti**

1. L'accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle studentesse e degli studenti è consentito esclusivamente durante gli intervalli, tranne in casi debitamente motivati e su permesso accordato dall'insegnante.

2. Le studentesse e gli studenti possono accedere ai distributori presenti all'interno del proprio settore o, se non presenti, ai distributori posizionati nei settori contigui. In quest'ultimo caso, una volta prelevati gli alimenti le studentesse e gli studenti hanno l'obbligo di rientrare nel proprio settore senza attardarsi ulteriormente.

3. L'accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è consentita l'attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le

operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un settore all'altro per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nelle palestre.

Si richiede da parte di tutti un rigoroso ed attento rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19.

Pavullo,09.09.2021

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Stefano Graziosi

[Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993]